



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PARMA

DIPARTIMENTO DI MATEMATICA E INFORMATICA

**BANDO PER L'INDIVIDUAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE IN SERVIZIO NELLE
ISTITUZIONI SCOLASTICHE SECONDARIE, DA UTILIZZARE IN REGIME DI TEMPO
PARZIALE, PER LO SVOLGIMENTO DEI COMPITI TUTORIALI NEI CORSI DI
TIROCINIO FORMATIVO ATTIVO**

Anno accademico 2014/15

Il Direttore del Dipartimento di Matematica e Informatica

VISTO il D.M. 10 settembre 2010, n. 249 “Regolamento concernente: “Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell’art.2, comma 416, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244”;

VISTO il D.M. 4 aprile 2011 n. 139 “Attuazione decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca del 10 settembre 2010, n. 249, recante Regolamento concernente la formazione iniziale degli insegnanti”;

VISTO il D.M. 11 novembre 2011 “Definizione delle modalità di svolgimento e delle caratteristiche delle prove di accesso ai percorsi di tirocinio formativo attivo di cui all’art.15, comma 1, del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca del 10 settembre 2010, n. 249;

VISTO il D.M. 16 maggio 2014, n. 312;

PRESO ATTO delle sedute del CO.RE.CO del 17 e 24 giugno 2014 nelle quali gli Atenei dell’Emilia Romagna hanno convenuto in merito alla ripartizione dei posti e alla definizione delle tasse e contributi di immatricolazione;

VISTO il D.R. 1427 del 9 luglio 2014 di istituzione dei T.F.A. 2014/15;

VISTO il D.M 8 novembre 2011 recante la “Disciplina per la determinazione dei contingenti del personale della scuola necessario per lo svolgimento dei compiti tutoriali, la loro ripartizione tra le università e le istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, e i criteri per la selezione degli aspiranti a tali compiti, in attuazione dell’art. 11, Co. 5, del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca del 10 settembre 2010, n. 249”;

CONSIDERATO che deve essere assicurata la presenza di tutor coordinatori ogni 15 corsisti o frazione, ai sensi dell’art. 1 comma 3 del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 8 novembre 2011;

DECRETA

Art. 1

Disposizioni generali

- 1) Al fine dello svolgimento nell'anno accademico 2014/15 dei compiti tutoriali di cui all'art. 11, Comma 2, del DM 10 settembre 2010 n. 249, nell'ambito dei corsi di Tirocinio Formativo attivo attivati dall'Università degli Studi di Parma, è indetta una selezione per titoli ed esame orale (colloquio) riservata al personale docente in servizio presso le istituzioni scolastiche delle scuole secondarie di I e II grado del sistema nazionale di istruzione;
- 2) La selezione di cui al presente bando riguarda la classe di concorso:

A048 – MATEMATICA APPLICATA (n. 1 tutor)

Ai sensi dell'art. 1, comma 3. del DM 8 novembre 2011, il contingente di tutor coordinatore da individuare è determinato assicurando la presenza di un tutor ogni 15 corsisti o frazione. Compete alla Direzione generale per il personale scolastico del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca stabilire i contingenti relativi all'a.a. 2014/15.

Art. 2

Funzioni che contraddistinguono la figura del tutor coordinatore

Le funzioni che il tutor coordinatore dovrà esercitare sono:

- a) Orientare e gestire i rapporti con i tutor assegnando gli studenti alle diverse classi e scuole e formalizzando il progetto di tirocinio dei singoli studenti;
- b) Provvedere alla formazione del gruppo di studenti attraverso le attività di tirocinio indiretto e l'esame dei materiali di documentazione prodotti dagli studenti nelle attività di tirocinio;
- c) Sovrintendere alle attività del tirocinio diretto e indiretto e valutarle;
- d) Seguire le relazioni finali per quanto riguarda le attività in classe.

Art. 3

Condizioni di ammissione

Possono concorrere all'incarico di tutor coordinatore i docenti che siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) docenti che abbiano maturato almeno 5 anni di servizio a tempo indeterminato di cui almeno tre di insegnamento effettivo nella classe di abilitazione di riferimento negli ultimi dieci anni;

b) avere svolto attività documentata in almeno tre dei seguenti ambiti (previsti dalla tabella 2 allegato A del D.M. 8 novembre 2011):

- I. esercizio della funzione di supervisore del tirocinio nei corsi di laurea in scienze della formazione primaria, nelle scuole di specializzazione all'insegnamento superiore e nei percorsi di cui ai decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 ottobre 2004, n. 82, e 28 settembre 2007, n. 137;
- II. insegnamento ovvero conduzione di gruppi di insegnanti in attività di formazione in servizio nell'ambito di offerte formative condotte da soggetti accreditati dal MIUR e della durata di almeno 10 ore;
- III. esercizio della funzione di docente accogliente nei corsi di laurea in scienze della formazione primaria, nelle scuole di specializzazione all'insegnamento superiore e nei percorsi di cui ai decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 ottobre 2004, n. 82, e 28 settembre 2007, n. 137;
- IV. tutor o formatore in iniziative di formazione del personale docente organizzate dal MIUR ovvero dall'ANSAS;
- V. insegnamento ovvero conduzione di laboratori didattici presso i corsi di laurea in scienze della formazione primaria, le scuole di specializzazione all'insegnamento superiore e i percorsi di cui ai decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 ottobre 2004, n. 82, e 28 settembre 2007, n. 137;
- VI. partecipazione a gruppi di ricerca didattica gestiti dall'università o da enti pubblici di ricerca;
- VII. pubblicazione di lavori di ricerca disciplinare ovvero didattico/metodologica, anche di natura trasversale alle discipline, ovvero sulla formazione docente;
- VIII. partecipazione a progetti di sperimentazione ai sensi degli articoli 277 e 278 del decreto legislativo n. 297/1994;
- IX. titolo di dottore di ricerca in didattica;
- X. attività di ricerca ovvero di insegnamento nelle università o nelle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica aventi come oggetto o in percorsi preposti alla formazione didattica e disciplinare degli insegnanti;
- XI. direzione di corsi finalizzati alla formazione di tutor ovvero alla formazione e all'aggiornamento didattico svolti presso le università, le istituzioni AFAM o enti accreditati dal Ministero;
- XII. avere seguito corsi di formazione per il personale scolastico all'estero nell'ambito di programmi comunitari (LongLife Learning Programme, Leonardo Da Vinci, Pestalozzi).

Art. 4
Domande di ammissione

Le domande di ammissione al concorso, indirizzate al Direttore del Dipartimento di Matematica e Informatica e redatte (secondo il modello contenuto nell'allegato A al presente bando) in carta semplice, dovranno **PERVENIRE ENTRO LE ORE 13 DEL 8 OTTOBRE 2014 (NON FARÀ FEDE IL TIMBRO POSTALE)**, ESCLUSIVAMENTE tramite:

- consegna o spedizione **alla segreteria Didattica del Dipartimento di Matematica e Informatica, Parco Area delle Scienze 53/A, 43124 PARMA**
- a mezzo posta elettronica all'indirizzo **didattica@dmi.unipr.it**

- 1) La firma del candidato, posta in calce alla domanda, non dovrà essere autenticata.
- 2) Copia della domanda dovrà essere inoltrata anche al Capo dell'istituzione scolastica di appartenenza, nonché al Dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale-Ambito Territoriale competente;
- 3) Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare, in particolare:
 - a) la classe di abilitazione prescelta, che è indicata nell'art. 1, comma 2;
 - b) nome e cognome; data e luogo di nascita; domicilio eletto ai fini della presente selezione; recapito telefonico, fax ed e-mail;
 - c) la cittadinanza posseduta;
 - d) il godimento dei diritti civili e politici in Italia o nello Stato di provenienza;
 - e) l'idoneità fisica all'impiego;
 - f) le condanne penali riportate per i reati di cui all'articolo 85, lett. a) del T.U. 3/57;
 - g) i procedimenti ed i processi penali pendenti;
 - h) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale, ai sensi della normativa vigente, ovvero di non aver subito la risoluzione del rapporto di impiego per motivi disciplinari, compresi quelli di cui all'art. 21 del D. Lgs. 29/93;
 - i) il distretto scolastico presso il quale presta attualmente servizio;
 - j) data di immissione in ruolo, anni di permanenza nello stesso, anni di insegnamento effettivo negli ultimi dieci anni scolastici, attività svolta nelle aree di cui alla lettera b) dell'art. 3;
 - k) titoli posseduti e validi ai fini della valutazione per la presente selezione;
 - l) solo per i cittadini stranieri: di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
 - m) solo per i cittadini italiani di sesso maschile: la posizione nei riguardi degli obblighi militari.

- 4) Ogni variazione dei dati comunicati dal candidato ai sensi del precedente capoverso dovrà essere tempestivamente comunicata all'ufficio cui la domanda di partecipazione al concorso è stata inoltrata.
- 5) L'Università di Parma sede del concorso, non assume alcuna responsabilità nel caso di irreperibilità del destinatario o per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato, o da mancante oppure tardiva comunicazione dell'indirizzo, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa, né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento della domanda, dei documenti, e delle comunicazioni relative al concorso.

Ai sensi del Co, 7, art. 2 del D.M. 8/11/11, gli incarichi di tutor coordinatore sono incompatibili con la contemporanea fruizione di incarichi, distacchi, comandi, od ogni altra forma di utilizzazione prevista in materia dalla vigente normativa, fatti salvi gli incarichi in essere presso i corsi di laurea in scienze della formazione primaria o presso i percorsi di cui ai decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 ottobre 2004, n.82, e 28 settembre 2007, n. 137

N.B. Non verranno prese in considerazione domande pervenute oltre il termine indicato nel presente articolo.

Art. 5 Esclusioni

Tutti i candidati sono ammessi con riserva allo svolgimento del colloquio di valutazione. L'amministrazione può disporre in qualsiasi momento, con proprio provvedimento motivato, l'esclusione dal concorso stesso per mancanza dei requisiti di partecipazione. L'esclusione sarà comunicata all'interessato.

Art. 6 Commissione d'esame

La Commissione d'esame è nominata dal Dipartimento per ciascuna delle classi di abilitazione di cui all'art.1 del presente bando.

Art. 7
Titoli valutabili

Il Concorso per l'individuazione dei tutor coordinatori si svolge per titoli ed esame orale (colloquio) e prevede una valutazione complessiva massima di 100 punti.

La Commissione attribuirà per ogni candidato una valutazione ai seguenti titoli con punteggi massimi indicati:

- 1) esercizio della funzione di supervisore del tirocinio nei corsi di laurea in scienze della formazione primaria, nelle scuole di specializzazione all'insegnamento superiore e nei percorsi di cui ai decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 ottobre 2004, n. 82, e 28 settembre 2007, n. 137 (punti 6);
- 2) insegnamento ovvero conduzione di gruppi di insegnanti in attività di formazione in servizio nell'ambito di offerte formative condotte da soggetti accreditati dal MIUR e della durata di almeno 10 ore (punti 2);
- 3) esercizio della funzione di docente accogliente nei corsi di laurea in scienze della formazione primaria, nelle scuole di specializzazione all'insegnamento superiore e nei percorsi di cui ai decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 ottobre 2004, n. 82, e 28 settembre 2007, n. 137 (punti 2);
- 4) tutor o formatore in iniziative di formazione del personale docente organizzate dal MIUR ovvero dall'ANSAS (punti 3);
- 5) insegnamento ovvero conduzione di laboratori didattici presso i corsi di laurea in scienze della formazione primaria, le scuole di specializzazione all'insegnamento superiore e i percorsi di cui ai decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 ottobre 2004, n. 82, e 28 settembre 2007, n. 137 (punti 6);
- 6) partecipazione a gruppi di ricerca didattica gestiti dall'università o da enti pubblici di ricerca (punti 3);
- 7) pubblicazioni di ricerca disciplinare ovvero didattico/metodologica, anche di natura trasversale alle discipline, ovvero sulla formazione docente (da punti 1 a punti 5);
- 8) partecipazione a progetti di sperimentazione ai sensi degli articoli 277 e 278 del decreto legislativo n. 297/1994 (punti 2);
- 9) titolo di dottore di ricerca in didattica (punti 6);
- 10) attività di ricerca ovvero di insegnamento nelle università o nelle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica aventi come oggetto o in percorsi preposti alla formazione didattica e disciplinare degli insegnanti (punti 3);
- 11) direzione di corsi finalizzati alla formazione di tutor ovvero alla formazione e all'aggiornamento didattico svolti presso le università, le istituzioni AFAM o enti accreditati dal Ministero (punti 6);
- 12) avere seguito corsi di formazione per il personale scolastico all'estero nell'ambito di programmi comunitari (LongLifeLearning Programme, Leonardo Da Vinci, Pestalozzi) (punti 6).

I requisiti e i titoli di ammissione devono essere posseduti al momento della presentazione della domanda.

Art. 8
Colloquio di valutazione
(punti 50 su 100)

La graduatoria di assegnazione dei posti messi a bando è costituita a seguito di un colloquio a cura della Commissione di valutazione con intervista strutturata allo scopo di saggiare le spinte motivazionali, le capacità di organizzazione, di relazione con i docenti e con le autorità scolastiche e verificare il progetto di lavoro degli aspiranti. La commissione terrà inoltre conto del percorso professionale del docente e di ogni informazione utile a valutare la congruità rispetto al ruolo di tutor coordinatore.

La data ed il luogo di svolgimento dei colloqui sono pubblicati contestualmente al presente bando sul sito internet del Dipartimento e sul sito d'Ateneo all'indirizzo:

<http://www.unipr.it/didattica/corsi-post-laurea/tirocini-formativi-attivi>

Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.

Per essere ammessi a sostenere il colloquio, i candidati dovranno essere muniti di un documento di riconoscimento valido.

Per ciascuna classe di abilitazione sarà costituita la relativa graduatoria data dalla sommatoria dei punteggi ottenuti da ciascun candidato nella valutazione dei titoli e nel colloquio. La graduatoria sarà resa pubblica sul sito internet del Dipartimento e sul sito d'Ateneo all'indirizzo:

<http://www.unipr.it/didattica/corsi-post-laurea/tirocini-formativi-attivi>

Art. 9
Validità delle graduatorie e utilizzazione dei vincitori

I candidati utilmente collocati in graduatoria, e nel limite dei posti disponibili, verranno chiamati a svolgere la loro attività entro il termine che sarà comunicato dall'Amministrazione universitaria.

Nel termine suddetto, il candidato dovrà presentare i documenti e gli attestati richiesti dall'Università, compreso l'attestato di esonero parziale rilasciato dall'amministrazione dove presta servizio; se nel citato termine, per qualunque causa, il candidato non si presentasse, l'Università potrà chiamare il candidato che segue nella graduatoria di merito.

Concluse le procedure di valutazione, l'Università comunicherà le conseguenti graduatorie agli Uffici scolastici territoriali interessati, anche al fine della modifica del contratto individuale di lavoro.

I candidati inseriti nella graduatoria finale vengono utilizzati secondo i numeri indicati al precedente art. 1.

L'utilizzazione dei tutor coordinatori ha durata massima quadriennale ai sensi e nelle forme previste dall'art.11, commi 5, 6, 7 e 8 del decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 10 settembre 2010, n.249. Una ulteriore utilizzazione non può essere disposta se non è trascorso almeno un anno dalla cessazione.

In caso di revoca di cui all'art. 11, comma 7, del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, il personale revocato non può partecipare alle selezioni per il ruolo di tutor coordinatore per i successivi cinque anni.

In caso di mancata attivazione dei percorsi di tirocinio formativo attivo di cui all'art. 15 del predetto decreto, il personale in esonero o semiesonero rientra in servizio nelle sedi di titolarità.

Art. 10

Presenza di servizio e articolazione dell'orario di servizio

I candidati utilmente collocati nelle graduatorie, distinte per classi di abilitazione secondo quanto indicato nell'art. 1, e nel limite dei posti rispettivamente disponibili, saranno chiamati a svolgere l'attività presso le sedi nelle quali sono risultati vincitori.

La presa di servizio dovrà avvenire entro e non oltre il termine che sarà comunicato dall'Amministrazione Universitaria e con modalità successivamente definite.

Il candidato dovrà aver ottenuto l'esonero parziale o totale presso l'amministrazione di provenienza.

Alla data della presa di servizio il candidato dovrà presentare i documenti e gli attestati richiesti dall'Amministrazione. Ove nel suddetto termine, per qualunque causa, il candidato non si presentasse o non potesse iniziare a svolgere l'attività, decadrà da ogni diritto e l'Amministrazione potrà invitare i candidati che seguono nella graduatoria a prenderne il posto nell'ordine della stessa.

Per l'orario di servizio svolto dai tutor coordinatori di cui all'art. 1 si rimanda a quanto stabilito nell'art. 4 del D.M. 8/11/2011.

Art. 11
Tutela della privacy

Con riferimento alle disposizioni di cui alla Legge 31 Dicembre 1996 n. 675, concernente la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, le Università che riceveranno le domande, quali titolari dei dati inerenti al presente concorso, informano che il trattamento dei dati contenuti nelle domande stesse è finalizzato unicamente alla gestione dell'attività concorsuale e che questo avverrà con utilizzo di procedure informatiche ed archiviazione cartacea dei relativi atti.

Si precisa, inoltre, la natura obbligatoria del conferimento dei dati e la conseguenza della non ammissione al concorso in caso di rifiuto di fornire gli stessi.

I candidati godono dei diritti di cui all'art. 13 della citata legge tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che li riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché di opporsi per motivi legittimi al loro trattamento.

Art. 12
Pubblicità

Il presente bando è consultabile nel sito Internet dell'Ateneo ed in quello del Dipartimento di Matematica e Informatica, ovvero:

<http://www.unipr.it/didattica/corsi-post-laurea/tirocini-formativi-attivi>

<http://www.dmi.unipr.it>

Parma, 08 settembre 2014

F.to
Il Direttore del Dipartimento
Prof. Adriano Tomassini